

Le nuove norme a tutela del diritto d'autore nella normativa nazionale e comunitaria

Avv. Barbara Betteli

The present article is aimed to briefly analyze and compare the basic provisions of Italian law implemented on August 18th, 2000, providing new measures to protect copyrights with the basic provisions of the European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society, adopted on April 9th, 2001.

Sommario

Introduzione; Finalità della Legge e della Direttiva; Diritti esclusivi di utilizzazione e relative eccezioni nella Legge e nella Direttiva; Norme anti-pirateria e misure di tutela delle misure tecnologiche; Informazioni sul regime dei diritti; Conclusioni

PARTE I

❖ Introduzione

L'emanazione della recente legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" segna un momento importante nel processo di adeguamento della normativa nazionale alle mutate esigenze della società dell'informazione. Traspare infatti la maturata consapevolezza di come, per garantire l'effettività della protezione della proprietà intellettuale, non sia tanto necessario prevedere nuovi principi di diritto d'autore, quanto adeguare gli attuali strumenti normativi al mutato contesto economico e tecnologico.

Così facendo, il legislatore italiano si muove nel rispetto delle indicazioni e dell'orientamento del legislatore europeo - da tempo impegnato nella riflessione su come adeguare e garantire la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'era digitale - e quindi affrontando con sistematicità la lotta alla pirateria. Ciò al fine di favorire lo sviluppo di una società dell'informazione sicura, evoluta ed equilibrata nella protezione dei diritti e degli interessi di tutti i soggetti (autori, artisti interpreti esecutori, produttori, organismi di emissione, e così via) che a vario titolo concorrono alla creazione, produzione, commercializzazione e fruizione delle opere dell'ingegno.

In particolare, il 9 aprile 2001 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la nuova direttiva¹ sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione che "mira a garantire il mercato interno dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con particolare attenzione ai prodotti e ai servizi (sia quelli "on-line" che quelli presenti su supporti fisici) nella società dell'informazione. Tale direttiva adatta ed integra il quadro normativo dell'UE sui diritti d'autore e rappresenta una risposta alle nuove sfide tecnologiche. (...) applica inoltre le principali disposizioni dei due nuovi trattati internazionali: il "Trattato OMPI sul diritto d'autore" e il "Trattato OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi" adottati il 20 dicembre 1996 dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (...) è necessaria per l'adesione della Comunità ai nuovi trattati OMPI (di pari passo con la ratifica da parte degli Stati membri della CE)"².

¹ La pubblicazione della direttiva in Gazzetta Ufficiale è prevista per il giugno 2001.

² Così **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società**

Qui di seguito ci proponiamo di confrontare la legge 248/2000 (qui di seguito la “Legge”) con la direttiva comunitaria (la “Direttiva”) al fine di valutare, seppur in estrema sintesi, la portata delle predette novelle, nonché quali misure dovranno essere ancora adottate dal legislatore italiano per l’adeguamento della legislazione nazionale .

❖ Finalità della Legge e della Direttiva

La ratio ispiratrice della Legge è evidentemente quella di prevenire e di reprimere qualsiasi forma di utilizzazione non autorizzata delle opere dell’ingegno.

A tal fine, il legislatore è intervenuto sia nella definizione del contenuto dei diritti di utilizzazione economica, e delle relative eccezioni, sia nella definizione delle fattispecie di illecito, penale ed amministrativo, e del relativo regime sanzionatorio.

La Direttiva ha una finalità analoga. Muovendo dalla corretta considerazione che “senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione della proprietà intellettuale e, conseguentemente, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e dei prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano”³, si propone infatti di mantenere un alto livello di protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, ritenendola una condizione essenziale per garantire un adeguato compenso per gli autori ed interpreti, nonché per garantire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

Tale obiettivo viene valutato alla luce delle esigenze derivanti dalla diffusione della tecnologia digitale con il proposito di “ovviare all’incertezza giuridica relativa alla natura ed al grado di tutela degli atti di trasmissione “on-demand” su rete di opere protette dal diritto d’autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una tutela armonizzata a livello comunitario che attribuisca a tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore ed i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive “on-demand”, ossia trasmissioni caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto”⁴.

In tale quadro, il legislatore comunitario, al pari del legislatore nazionale, propone di definire il contenuto di alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica – nonché l’ampiezza delle relative eccezioni – e di prevedere nuove misure di tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti.

❖ Diritti esclusivi di utilizzazione e relative eccezioni nella Legge e nella Direttiva

Nella Direttiva il legislatore comunitario specifica il contenuto del diritto di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di distribuzione.

In ordine al cd. “diritto di riproduzione”, l’orientamento comunitario è quello di riconoscere - agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque forma o modo, in tutto o in parte” rispettivamente delle loro opere, della fissazione delle prestazioni artistiche, delle riproduzioni fonografiche, delle pellicole e/o delle loro trasmissioni. Appare dunque opportuno valutare quale potrà essere

dell’informazione.Doc.500PC1734S

³ Considerando(5) Doc. 599PC0250

⁴ Considerando(16) Doc. 599PC0250

l'impatto di tale normativa (di per se non particolarmente innovativa) negli ambiti nazionali, sia sotto il profilo della compatibilità con la vigente tutela, che delle implicazioni pratiche che tale disciplina potrà avere nel settore dell'audiovisivo e dell'informazione.

In ordine al cd. "diritto di comunicazione al pubblico", compreso il diritto di messa a disposizione del pubblico di opere e materiali protetti, l'orientamento comunitario è quello di riconoscere agli autori "il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico su filo o senza filo degli originali e delle copie delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente" e di riconoscere agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva, il potere esclusivo di autorizzare o meno tale messa a disposizione del pubblico. Non costituisce atto di comunicazione al pubblico la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire od ad effettuare una comunicazione. Tali diritti non si esauriscono all'interno del mercato comune con alcun atto di comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali protetti e neppure con la messa a disposizione del pubblico. Giova sottolineare come la questione dell'esaurimento non si ponga nel caso di servizi e soprattutto di servizi on-line: diversamente dal caso dei CD-Rom o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene materiale, ogni servizio online è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.

In ordine alle cd. "eccezioni" ai predetti diritti, la ratio è quella di non pregiudicare lo sviluppo tecnologico e di adattare il concetto di uso e di riproduzione alle specificità della comunicazione in digitale. Conseguentemente, la Direttiva esclude l'applicabilità del diritto di riproduzione agli atti di riproduzione temporanea, come gli atti di riproduzione transitori ed accessori che formano parte integrante ed indispensabile di un procedimento tecnologico, ivi compresi quelli che facilitano il funzionamento efficace dei sistemi di trasmissione, eseguiti all'unico scopo di consentire l'utilizzo dell'opera o di altri materiali protetti e che non hanno rilevanza economica propria.

Gli Stati Membri avranno inoltre la facoltà di porre limitazioni ulteriori al diritto di riproduzione relativamente a:

- le riproduzioni su carta o supporto simile (ad eccezione di edizioni di opere musicali) mediante l'uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso;
- le riproduzioni su supporto analogico di una registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato e strettamente personale e per fini non commerciali, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso;
- le riproduzioni su supporto digitale di una registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato e strettamente personale e per fini non commerciali, senza pregiudizio di mezzi tecnici operativi, affidabili ed efficaci volti a proteggere gli interessi degli aventi diritti; per qualsiasi copia privata su supporto digitale sarà opportuno garantire un equo compenso a vantaggio di tutti gli aventi diritto;
- gli atti di riproduzione specifici effettuati a fini di archiviazione o di conservazione da organismi che non tendono ad acquisire alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, come le biblioteche e gli archivi o altri istituti pedagogici, educativi o culturali;
- le fissazioni effimere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni.

Del pari gli Stati Membri avranno la facoltà di porre limitazioni ulteriori al diritto di riproduzione , al diritto di comunicazione al pubblico (e se del caso al diritto di distribuzione) :

- per finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica, a condizione che si indichi la fonte e che gli aventi diritto ricevano un equo compenso;
- in caso di utilizzo di estratti per finalità di cronaca, a condizione che si indichi la fonte, il nome dell'autore (se possibile) nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo;
- per finalità di citazione, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempre che relativa a opere o materiali messi legalmente a disposizione del pubblico, ed a condizione che si indichi la fonte, il nome dell'autore (se possibile) e che le citazioni siano fatte conformemente "ai buoni usi" e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo specifico;
- per favorire l'utilizzazione delle opere e dei materiali protetti da parte di soggetti portatori di handicap;
- per impieghi ai fini di pubblica sicurezza o per fini amministrativi;

Le questioni poste da un siffatto regime di eccezioni sono molte e di rilievo primario rilievo, spaziando dal ruolo che dovranno avere le società di gestione collettiva dei diritti, dalla opportunità di prevedere un sistema competitivo di gestione collettiva per la migliore tutela degli autori e degli interpreti e del funzionamento complessivo del sistema, alle modalità di determinazione dell'equo compenso, a chi dovrà sostenerne l'onere economico, alla attualità della disciplina sulla copia privata, alla attuale e reale ampiezza delle finalità didattiche educative culturali o informative, e così via.

Queste questioni sono state in parte affrontate dal legislatore italiano con la Legge 248/2000, la quale prevede espressamente alcune eccezioni al diritto di riproduzione con contestuale riconoscimento, e disciplina, del diritto all'equo compenso spettante a fronte delle utilizzazioni consentite.

In primo luogo, il legislatore ha ritenuto opportuno modificare l'art. 16 Lg. 633/1941⁵ al fine di chiarire ulteriormente come il diritto di diffondere abbia per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, "nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari". Onde evitare dubbi interpretativi, il legislatore ha infatti ritenuto opportuno specificare come anche qualsiasi forma di utilizzazione di opere dell'ingegno criptata debba essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'autore.

Grande attenzione è stata poi dedicata alla modifica del capo V della Lg. 633/1941 recante la disciplina delle cd. "Utilizzazioni libere" ed in particolare degli articoli 68 e 69 disciplinanti rispettivamente le eccezioni al diritto di riproduzione per uso personale ed il prestito a fini di promozione culturale e di studio personale.

Il nuovo art. 68 Lg. 633/1941 mantiene inalterata l'utilizzazione libera consistente nella riproduzione di opere per uso personale dei lettori fatta a mano con mezzi di riproduzione inadatti allo spaccio o alla diffusione dell'opera nel pubblico. E' però evidente che la norma dovrà essere interpretata in senso fortemente restrittivo in considerazione delle significative limitazioni poste alla libertà di riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, che è consentita nel limite del 15% dell'opera.

A fronte di tale utilizzazione libera è riconosciuto agli autori ed agli editori delle opere riprodotte un equo compenso, posto a carico dei responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione ovvero, nell'ipotesi in cui le riproduzioni avvengano all'interno di biblioteche pubbliche, a carico delle biblioteche stesse.

⁵ Articolo già precedentemente modificato dall'art.1 del D. Lgs. 23 ottobre 1996 n. 581

La misura di detto equo compenso, nonché le modalità di riscossione, dovranno essere stabilite con accordo fra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, fermo restando che l'ammontare non potrà essere inferiore, per ciascuna pagina, al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT. In difetto di accordo, saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, più appropriatamente, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che appare essere competente in considerazione delle modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni.

Rimane invece inalterata la previsione dell'art. 69 Lg. 633/1941 per cui il prestito eseguito dalle biblioteche o discoteche dello Stato o degli enti pubblici non è soggetto né ad autorizzazione né ad alcuna remunerazione. Sul punto il legislatore si è limitato ad inserire nuove disposizioni disciplinanti il prestito di fonogrammi e videogrammi contenenti opere audiovisive, cinematografiche o sequenze di immagini in movimento.

❖ **Norme anti-pirateria e misure di tutela delle misure tecnologiche**

In esecuzione degli impegni assunti con in sede OMPI, la Direttiva è volta a prevedere un'efficace protezione giuridica contro l'indebita elusione delle misure tecnologiche e delle norme destinate a proteggere i diritti d'autore, di diritti connessi o il diritti sui generis di cui alla direttiva sulle banche dati ad opera di soggetti che siano consapevoli, o che si possano ragionevolmente ritenere consapevoli, del fatto che perseguono tale illecito obiettivo.

Per misure tecnologiche si intendono "tutte le tecnologie, i dispositivi e le componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a prevenire o ad impedire la violazione del diritto d'autore o del diritto connesso o del diritto sui generis". Tali misure sono considerate efficaci solo nel caso in cui l'accessibilità all'opera o all'uso della stessa vengono controllati tramite l'applicazione di un codice di accesso o di ogni altro tipo di procedimento di protezione che raggiunge tale obiettivo di protezione in maniera operativa ed affidabile con l'autorizzazione degli aventi diritto e comprendono la decriptazione, la ricomposizione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera.

La tutela si concretizza nell'obbligo di prevedere un'adeguata protezione contro le attività (compresa la fabbricazione e/o la distribuzione di dispositivi, prodotti, componenti o la prestazione di servizi) non autorizzate che (i) vengano pubblicizzate o commercializzate con la finalità di eludere la protezione; (ii) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commerciale oltre quello di eludere la promozione; o (iii) vengano principalmente progettate prodotte o realizzate con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle misure tecnologiche efficaci .

Il legislatore italiano, con l'emanazione della Legge, ha anticipato quanto proposto in sede comunitaria intervenendo incisivamente al fine di rendere più efficace la prevenzione e la repressione delle illecite utilizzazioni di opere dell'ingegno che, oltre ad essere perseguibili in sede civile, sono oggetto di pesanti sanzioni penali ed amministrative.

In estrema sintesi, gli illeciti penali tipizzati con la novella sono i seguenti:

- a) programmi per elaboratore: commette reato chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- b) banche dati: commette reato chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione

o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni vigenti ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

- c) opere audiovisive e supporti contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive: commette reato chiunque a fini di lucro (i) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; (ii) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; (iii) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui apunti (i) e (ii); (iv) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi; (v) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; (vi) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

Sanzioni penali più gravi sono poi applicate a chiunque:

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti sopra previsti;
- promuove o organizza le attività illecite sopra previste.

Le sanzioni penali sono applicabili anche (i) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, (ii) a chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi relativi all'apposizione del contrassegno; (iii) a chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati

dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Alla concessione in noleggio è equiparata la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».

Tutte le predette fattispecie penali costituiscono altrettante ipotesi di illecito amministrativo. Il legislatore ha infatti previsto sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sanzioni amministrative accessorie alla condanna (cessazione temporanea dell'esercizio e dell'attività e, in caso di recidiva, revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività).

In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

E' di tutta evidenza come il quadro normativo sopra descritto sia ispirato dalla volontà di reprimere efficacemente il fenomeno della pirateria notoriamente e seriamente pregiudizievole per l'industria culturale. In tal senso, la normativa risponde pienamente all'orientamento comunitario ed internazionale.

Ciò nonostante si segnala come seri problemi applicativi appaiano difficilmente evitabili in fase di attuazione della recente disciplina anche in considerazione della sovrapposizione fra le sanzioni penali ed amministrative.

❖ **Informazioni sul regime dei diritti**

Un importante articolo della Direttiva è dedicato alle "informazioni sul regime dei diritti", per tali intendendosi qualsiasi informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti, l'autore o gli altri titolari dei diritti, o qualunque informazione circa le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

In esecuzione degli obblighi OMPI, la Direttiva obbliga gli Stati Membri a prevedere un'adeguata protezione giuridica contro chiunque, senza essere stato autorizzato : (i) rimuova o alteri qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o (ii) distribuisca, importi, diffonda per radio o televisivamente, comunichi o metta a disposizione del pubblico copie di opere, dalle quali siano state rimosse o alterate senza autorizzazione le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compia tale violazione sia ragionevolmente consapevole di rendere possibile o agevolare una violazione dei diritti d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis.

Il legislatore italiano ha intrapreso un primo ed importante passo in tal senso introducendo l'obbligatorietà dell'apposizione di un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

In particolare, tale contrassegno rileva ai fini della configurabilità di alcuni degli illeciti di cui agli artt. 171 bis e 171 ter Lg. 633/1941 come modificati dalla Lg. 248/2000 e, agli effetti dell'applicazione della legge penale, è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

La SIAE, nell'ambito dei servizi di accertamento svolti per conto dello Stato (art. 181 Lg. 633/1941), ha il compito di apporre il contrassegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Il contrassegno viene apposto ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno e dovrà avere caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto, nonché da consentire la identificazione del titolo, dell'autore, del produttore e del titolare del diritto autore sull'opera. Dovrà inoltre contenere l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata, nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

I tempi, le caratteristiche e le modalità di collocazione del contrassegno dovranno essere individuate con regolamento da emanarsi nei 180 giorni successivi all'emanazione della legge.

Vi è in realtà uno iato fra la disciplina nazionale e quanto proposto nella direttiva. Il legislatore comunitario si muove infatti in una prospettiva più marcatamente evolutiva. L'introduzione di un completo e sicuro sistema di informazione dei diritti viene infatti considerata non solo come un mezzo per combattere la pirateria, quanto come uno strumento per favorire la distribuzione delle opere dell'ingegno con i nuovi media. Si ritiene infatti che lo sviluppo tecnologico e la diffusione on-line delle opere comporti la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l'opera e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzazione dell'opera così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi.

❖ **Conclusioni**

La novella del 2000 è dunque un'importante tassello nel quadro di normativa tendente a favorire lo sviluppo di una moderna società dell'informazione. Ciò in quanto, da un lato, si propone di contenere la "pirateria" di opere dell'ingegno – e quindi di creare quell'ambiente più sicuro che è conditio sine qua non della crescita dell'industria culturale - e, dall'altro lato, dà concreta attuazione al principio di equo contemperamento fra i diritti e gli interessi degli autori e dei produttori e quelli dei fruitori delle opere protette.

Restando invece da affrontare altri temi, in parte anticipati nella Direttiva, tutti intimamente connessi allo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione digitale ed al conseguente configurarsi di nuovi modi di sfruttamento di quanto forma oggetto del diritto d'autore, dei diritti connessi e dei diritto sui generis.